



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 26/06/2020

FATTO

1. In data 20.06.2011, il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento, contrassegnato con il n. ***880, da estinguere mediante delegazione di pagamento, per un importo complessivo di euro 30.000,00 da rimborsare in n. 120 rate. In data 19.07.2013, il ricorrente stipulava un secondo contratto di finanziamento, contrassegnato con il n. ***702, da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo di euro 45.120,00, da rimborsare anch'esso in n. 120 rate. A marzo 2017 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento in corrispondenza della rata n. 65, per il primo, e della rata n. 41, per il secondo.

Con ricorso del 21.02.2020, preceduto da reclamo del 17.12.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo di euro 2.589,76, con riferimento al contratto n. ***702, e di euro 1.255,40, con riferimento al contratto n. ***880. Chiede altresì il rimborso di euro 321,00 a titolo di spese di assistenza professionale sostenute per la presentazione del ricorso.



2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che l'effettiva portata della recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.09.2019, non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up-front e recurring. Ritiene che la sentenza non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto in parola sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, non potendo le pronunce della Corte di Giustizia dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla decisione stessa e che siano già "esauriti". Rileva che l'art. 16 della Direttiva dispiega un'efficacia orizzontale (tra lo Stato membro ed il singolo) e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati, circostanza che comporterebbe l'irrelevanza nell'odierna controversia di una statuizione contenuta nella citata sentenza europea, che non può portare alla disapplicazione della norma interna. Precisa che il suo comportamento in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto è stato pienamente aderente alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Autorità di Vigilanza. Parte resistente eccepisce poi la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione in quanto aventi natura up-front. A proposito della richiesta di rimborso degli oneri erariali e delle altre spese amministrative (quali voci di costo rispettivamente dovute per l'imposta sostitutiva e per il rimborso delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC e l'ente pensionistico), ne eccepisce la non rimborsabilità, posto che le stesse sono state versate a terzi. Con riferimento alle commissioni di gestione, l'intermediario rileva di aver già rimborsato al ricorrente, in sede di estinzione, l'importo di euro 11,89 calcolato secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). Sul punto osserva come, all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, è pattuito che: "Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata". Conseguentemente, all'interno del menzionato piano viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di pertinenza della banca relative a prestazioni, oneri e rischi connessi alla gestione del prestito. L'intermediario sostiene che, con il "Piano di Ammortamento", sottoscritto per accettazione e presa visione dal cliente, questi ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi. In ogni caso, al fine di andare incontro alle esigenze del cliente, si dichiara disposto ad offrire la somma di euro 1.157,11 - già proposta in sede di riscontro al reclamo e non accettata dal ricorrente - calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Parte resistente eccepisce altresì la non rimborsabilità delle commissioni intermediazione (relative al contratto n. ***702) avendo esse natura up-front ed essendo state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Rammenta



che il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, ai sensi dell'art. 128-sexies, co. 4, t.u.b. Richiama alcune sentenze che hanno qualificato giuridicamente la richiesta di ripetizione delle somme pagate dal cliente, a titolo di commissioni di intermediazione (e di premio assicurativo), come "ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.". Ritiene che la rimborsabilità della suddetta voce di costo si possa escludere anche prendendo in considerazione l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva Europea 48/2008, oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea sopra citata. In particolare, se la definizione di costi fissi rimborsabili ricomprende, secondo il tenore letterale della Direttiva, i servizi che l'ente creditizio impone come obbligatori per ottenere il credito, essa non ricomprende invece i costi di altri servizi accessori che l'ente creditizio non impone come obbligatori, quali ad esempio il costo di consulenze, intermediazioni finanziarie e assicurazioni aggiuntive che non sono richieste dall'ente creditizio e che il consumatore sceglie di acquistare. Ad ulteriore conferma della circostanza che trattasi di un rapporto cui la banca è rimasta estranea, parte resistente allega la documentazione attestante il versamento dei compensi direttamente al mediatore.

Con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo, pagato dal ricorrente - relativamente al contratto n. ***880 - per la polizza stipulata a copertura del rischio vita, posto che l'unico soggetto legittimato passivamente è l'impresa assicuratrice e non l'ente erogatore del finanziamento, parte resistente evidenzia di aver provveduto ad inoltrare la relativa richiesta alla compagnia assicurativa già a seguito della ricezione del reclamo. In ogni caso, al fine di addivenire ad un accordo transattivo, si è resa disponibile ad offrire una somma a titolo di restituzione della quota non maturata del premio, unitamente al rimborso di altri oneri, già in sede di risposta al reclamo. Con riferimento al premio a copertura dei rischi di impiego chiarisce che nessun rimborso spetta al cliente trattandosi di un costo da lui non sostenuto. Con riferimento alle spese di istruttoria evidenzia come, trattandosi di costi volti a remunerare attività di natura up-front, gli stessi non siano rimborsabili. Eccepisce, infine, la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale considerati il carattere non particolarmente complesso della materia trattata e la serialità delle controversie sul tema.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di due contratti di finanziamento estinguibili mediante delegazione di pagamento, il primo, e cessione del quinto dell'emolumento, il secondo, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.



Al riguardo, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

2. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.



Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Nel caso di specie, con riferimento ad entrambi i contratti, è stato prodotto il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, ma esso non risulta richiamato dalla clausola contenuta nei relativi contratti, anch'essi versati agli atti del procedimento. I criteri negoziali di rimborso ivi previsti non possono dunque trovare applicazione.



Quanto alle spese di istruttoria, esse vanno qualificate come oneri up-front, in quanto in entrambi i contratti la relativa descrizione fa riferimento unicamente ad attività preliminari connesse alla concessione del prestito.

Con riguardo alle clausole inerenti agli oneri erariali che contengano anche un riferimento alle spese postali, l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali dell'ABF è nel senso di qualificarle come oneri up-front, qualora le spese postali siano un "di cui" delle spese di istruttoria, e come oneri recurring, in assenza di riferimenti alle spese di istruttoria. Nel caso di specie, considerata la formulazione delle clausole contrattuali, la suddetta voce di costo deve essere ritenuta di carattere recurring.

7. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì di quanto statuito da questo Collegio nelle decisioni n. 10820/2017 e n. 4455/2017 – nelle quali il Collegio, prendendo in considerazione le medesime fattispecie contrattuali oggetto del presente ricorso, ha qualificato le commissioni di attivazione e di gestione pratica come costi recurring e quelle di intermediazione come oneri up-front, a prescindere dalla produzione di un conferimento di incarico –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle:

CONTRATTO N. ***702

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	41
rate residue	79

TAN ▶	5,72%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	65,83%
- in proporzione alla quota	46,22%

h/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.579,20	€ 1.039,64 ●	€ 729,88 ○	○	○	€ 1.039,64
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 24,00	€ 15,80 ●	€ 11,09 ○	○	€ 11,89	€ 3,91
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 296,25 ○	€ 207,98 ●	○	○	€ 207,98
○	oneri erariali (recurring)	€ 93,86	€ 61,79 ●	€ 43,38 ○	○	○	€ 61,79
○	commissioni di intermedia (up front)	▼ € 1.804,80	€ 1.188,16 ○	€ 834,15 ●	○	○	€ 834,15
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti **€ 2.147,47**

CONTRATTO N. ***880



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	65
rate residue	55

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,83%
- in proporzione alla quota	22,90%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.050,00	€ 481,25 <input checked="" type="radio"/>	€ 240,49 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 481,25
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 2.142,41	€ 981,94 <input checked="" type="radio"/>	€ 490,70 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 500,00	€ 398,35
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 137,50 <input type="radio"/>	€ 68,71 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 68,71
<input type="radio"/>	oneri erariali (recurring)	€ 68,42	€ 31,36 <input checked="" type="radio"/>	€ 15,67 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 31,36
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 451,50	€ 206,94 <input checked="" type="radio"/>	€ 103,41 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 206,94
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.186,61	
interessi legali						si ▼	

8. Per i suddetti motivi, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale va invece respinta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.334,08 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO